



Fabio Balsamo

(dottore di ricerca in Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Enti religiosi e tutela dell'ambiente *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Verso una concreta assunzione di responsabilità della Chiesa cattolica in materia ambientale – 3. L'impegno delle Diocesi in materia di tutela ambientale – 4. L'impegno della Chiesa cattolica nella tutela dell'ambiente come espressione del principio di collaborazione con lo Stato per il bene del Paese e per la promozione dell'uomo – 5. La partecipazione degli enti religiosi alla costruzione di una "democrazia ambientale" – 6. Enti religiosi e diritto di accesso alle informazioni ambientali – 7. Enti religiosi e tutela giurisdizionale degli interessi diffusi in materia ambientale – 8. Riflessioni conclusive. Confessioni religiose e accesso alla giustizia ambientale.

1 - Premessa

Le confessioni religiose manifestano una sempre più costante attenzione nei confronti delle tematiche ambientali¹, ormai divenute centrali all'interno delle riflessioni teologiche più recenti².

Di fronte alla crisi ecologica globale³, letta essenzialmente come il riflesso di una più profonda crisi dell'uomo⁴, le religioni si sono

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ A fronte di una bibliografia assai vasta si rinvia, su tutti, all'opera di **D. EDWARDS** dall'emblematico titolo, *L'ecologia al centro della fede. Il cambiamento del cuore che conduce a un nuovo modo di vivere sulla terra*, EMP, Padova, 2008, e alla *lectio magistralis* di **J. MOLTMANN**, *Il futuro ecologico della teologia moderna*, in *Il Regno – Documenti*, 21/2012, pp. 692-698. Per lo stesso Autore l'emergenza ecologica diviene il momento decisivo che chiama i cristiani a un ripensamento del proprio agire e operare e della propria fede.

² Per una completa disamina dell'impegno ecologista delle tre grandi religioni cfr. **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013. Per uno sguardo alle religioni orientali si consulti **F. SORVILLO**, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in A. Fuccillo (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, in particolare pp. 107-113.

³ Per il ruolo delle confessioni religiose nel mondo globalizzato si rinvia a **G. DAMMACCO**, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*,



impegnate fattivamente per divenire promotrici e testimoni⁵ di un'effettiva "conversione ecologica"⁶, anche attraverso la previsione di norme specifiche⁷ che, rinvenendo nell'offesa al creato un'offesa al Dio Creatore, e quindi un peccato⁸, richiamano i fedeli all'osservanza di stili di

Cacucci, Bari, 2000; **P. LILLO**, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2002; **P. CONSORTI**, *Religioni e democrazia nel processo di globalizzazione*, in **P. DELLA POSTA, A.M. ROSSI**, *Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare*, Springer-Verlag, Milano, 2007, pp. 11-25; **ID.**, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), maggio 2007, nonché in Antonio Fuccillo (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 197-234; **C. CARDIA**, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; **N. COLAIANNI**, *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2009, p. 2. Si rinvia inoltre a **T. TELUK**, *The Christian attitude towards globalization*, in *Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica*, 2-2012, in particolare pp. 81-86.

⁴ Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE**, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Capitolo X, Salvaguardare l'ambiente*, n. 464, ripreso, più di recente, da **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 51, in cui il concetto di ecologia ambientale è legato, a doppio filo, a quello di "ecologia umana". I testi sono consultabili al sito www.vatican.va.

⁵ Per il ruolo della Parrocchia nella sfida ecologica cfr. **A. P. TAVANI**, "Frate sole" ed il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa Cattolica, in *Diritto e Religioni*, 2-2011, pp. 305-326.

⁶ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *L'impegno per scongiurare la catastrofe ecologica*, Udienza Generale del mercoledì, 17 gennaio 2001, il quale invoca una "conversione ecologica" che riporti l'uomo a essere «ministro» del Creatore. Il testo è consultabile al sito www.vatican.va. L'invito a una "conversione ecologica" è proposto, già prima degli anni '90, anche dalla **CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA**, *La questione ambientale: aspetti etico-religiosi. Documento pastorale dei Vescovi lombardi*, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1988. Cfr. inoltre **CONFERENZA DEI VESCOVI FRANCESI - GRUPPO DI LAVORO «ECOLOGIA ED AMBIENTE»**, *Ecologia per il futuro*, in *Il Regno-Documenti*, 13/2012, pp. 429-440. In chiave laica, il concetto di "conversione ecologica", coniato dal politico e pacifista italiano Alexander Langer, è stato oggetto di recente approfondimento da parte di **G. VIALE**, *La conversione ecologica: there is no alternative*, Nda Press, Rimini, 2011.

⁷ Le confessioni religiose si sono spinte a stabilire criteri per una corretta gestione delle risorse idriche, per un'attività estrattiva rispettosa dei minatori e dell'ambiente, per una riduzione dell'impatto ambientale dei pellegrinaggi dei fedeli e delle stesse assemblee in cui si riunisce il clero, contribuendo così a dare concreto significato al concetto di sostenibilità ambientale. Per i riferimenti bibliografici si rinvia a **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 210 ss.

⁸ In questi termini si esprime la **CONFERENZA INTERORTODOSSA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**, *Conclusioni e raccomandazioni. Le Chiese Ortodosse e l'ambiente*, Creta, Grecia, novembre 1991, secondo cui la «Chiesa Ortodossa condivide la sensibilità e l'impegno di coloro che sono preoccupati per il crescente danneggiamento



vita rispettosi di quei principi di moderazione⁹, "equità, sostenibilità, solidarietà, dignità umana"¹⁰ - e soprattutto di responsabilità¹¹ - in cui si salda l'incontro tra etica religiosa ed etica ecologica.

Parallelamente, le religioni hanno dialogato attivamente, anche attraverso la presentazione di proposte concrete, con le istituzioni statuali e internazionali, allo scopo di favorire una svolta nelle politiche economiche e sociali, spesso poco sensibili alle problematiche ambientali.

Pertanto, allo stato attuale, il contributo delle confessioni religiose al processo di "conversione ecologica" si è concretizzato nelle tre azioni dell'autorinnovamento¹², della guida dei fedeli e della pressione sulle istituzioni politiche nazionali, europee¹³ e internazionali¹⁴.

dell'ambiente naturale a causa dell'abuso umano che la Chiesa chiama peccato e per il quale chiama tutti gli esseri al pentimento». Allo stesso modo si è pronunciato il Cardinale di Napoli Crescenzo Sepe in relazione ai reati ambientali compiuti nella Terra dei Fuochi. Sul tema si rinvia a **F. BALSAMO**, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e Religioni*, 1-2014, pp. 348-365, anche per i riflessi interpretativi sulle norme di diritto canonico in tema di Sacramento della Confessione e di esequie ecclesiastiche, in particolare p. 359 ss.

⁹ Si rinvia a **CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA**, *La questione ambientale: aspetti etico-religiosi*, cit., per la quale il «criterio della moderazione è richiesto dalle esigenze di bene comune dell'intera comunità» affinché l'ecologia diventi «solidarietà e la moderazione nel consumo condivisione». Difatti, il principio di moderazione è inteso, nelle diverse confessioni religiose, come comune paradigma cui adattare il proprio comportamento nei rapporti tra uomo e creato.

¹⁰ Così **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 65.

¹¹ Le confessioni religiose intendono il concetto di responsabilità ecologica nei termini di una solidarietà nei confronti delle successive generazioni, dei poveri e dell'umanità intera, come chiaramente espresso da **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 48. Per un approccio filosofico al concetto di una responsabilità proiettata verso le successive generazioni è imprescindibile un rinvio all'opera di **H. JONAS**, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 2002. Inoltre, con specifico riferimento al diritto canonico, si rinvia a **M. D'ARIENZO**, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, in particolare p. 102 ss.

¹² L'invito a una profonda azione di rinnovamento rispetto a un passato in cui le Chiese stesse sono state complici, tramite i propri modelli di consumo e la perpetuazione di una teologia del ruolo dell'uomo sulla terra, dello sfruttamento indiscriminato delle risorse del pianeta proviene dal **CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE – COMITATO CENTRALE**, *Prese di posizione sull'eco-giustizia ed il debito ecologico*, Ginevra, 2 settembre 2009. Il documento è consultabile all'indirizzo <http://www.oikoumene.org/en>. Di questa svolta ecologista si sono rese protagoniste molte Parrocchie, attraverso un ricorso massiccio all'energia solare. Sul tema si rinvia ad **A.P. TAVANI**, *"Frate sole" e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica*, cit., pp. 1-25, in particolare pp. 9-13.

¹³ In particolare l'art. 17, punto 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea



2 - Verso una concreta assunzione di responsabilità della Chiesa cattolica in materia ambientale

Il Magistero cattolico si è dedicato al tema della salvaguardia del creato sin dal secolo scorso¹⁵, ma solo di recente la Chiesa si è approcciata in un modo nuovo alla questione ecologica attraverso l'assunzione di una responsabilità concreta per la tutela dell'ambiente¹⁶. In particolare, il graduale processo di responsabilizzazione¹⁷ è stato reso possibile, in Italia, grazie all'azione dell'Istituto per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato di Bressanone (diretto fino al 2009 da Mons. Prof. Karl Golser), della Fondazione Lanza di Padova e dell'Ufficio Nazionale per i problemi

(d'ora in poi TFUE) prevede che l'Unione «mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con» le confessioni religiose. Sul punto si rinvia, *ex plurimis*, a **A. G. CHIZZONITI**, *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, Edizioni Vita e Pensiero, Milano, 2002, nonché **F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA**, *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, il Mulino, Bologna, 2006.

¹⁴ Per le dinamiche tra confessioni religiose e ordinamenti giuridici si rinvia ad **A. GUARINO**, *Le Chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini, Cosenza, 2008, in particolare p. 57 ss. Emblematiche al riguardo sono le Conclusioni della quarta consultazione delle **CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE** sulla responsabilità per il creato circa il tema: "Lavoro e responsabilità per il creato" tenutosi a Venezia, 23-26 maggio 2002, in cui le Chiese Europee al punto 5 chiedono agli Stati dell'ONU che si prendano decisioni vincolanti per uno sviluppo sostenibile globale, tracciando anche stringenti linee guida dei richiesti interventi normativi. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch. Cfr. inoltre **CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE**, *Chiamati ad una miglior amministrazione del creato. Dichiarazione sul cambiamento climatico*, Lione, 21 luglio 2009, visualizzabile al sito www.ceceurope.org

¹⁵ Per ripercorrere le tappe dell'evoluzione magisteriale cattolica in materia ambientale si rinvia a **C.M. PETTINATO**, *Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2014.

¹⁶ Cfr. **K. GOLSER**, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, EDB, Bologna, 1995, nonché il suo intervento al Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, *La Chiesa cattolica in Europa rafforza il suo impegno per l'ambiente*, Comunicato stampa, Celje, Slovenia 27-30 maggio 1999 (consultabile all'indirizzo www.ccee.ch).

¹⁷ La bibliografia cui rinviare è davvero sterminata. Pertanto, oltre ai contributi già citati *sub par.* 1, si rinvia, *ex plurimis*, a **K. GOLSER**, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, cit., e a N. Doro (a cura di), *Responsabili per il creato*, Elledici-Capitello, Torino, 2005 (opera rivolta all'educazione ambientale e divisa in quattro fascicoli, uno per ogni ordine di scuola), nonché a Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI - Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI (a cura di), *Custodire il creato. Teologia, etica e pastorale*, Edb, Bologna, 2013.



sociali e il lavoro¹⁸, cui hanno fatto seguito i lavori delle Conferenze Episcopali Europee, dove si è affermato, per la prima volta, che "la situazione attuale interpella la Chiesa all'assunzione concreta di responsabilità per il creato"¹⁹ e che "la responsabilità per l'ambiente appartiene all'essenza della vita della Chiesa"²⁰.

Questi primi risultati sono poi stati perfezionati dalla fine riflessione di Benedetto XVI. Infatti, nel 2009, nella sua Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, il Papa emerito sostiene che

*"la Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso"*²¹.

Da queste chiare parole emerge che la Chiesa *deve* assumere una concreta e *pubblica* responsabilità per la tutela dell'ambiente naturale, allo scopo di contribuire efficacemente alla salvaguardia del dono della creazione e alla protezione dell'uomo dall'autodistruzione. Pertanto, l'impegno ambientale della Chiesa è ritenuto come un impegno doveroso perché assurge a condizione necessaria per garantire la stessa "ecologia umana", giacché è la salvaguardia del creato - sullo sfondo di uno "sviluppo umano

¹⁸ Si segnalano, inoltre, gli importanti contributi del centro culturale francescano "Oltre il chiostro" di Napoli, del centro "Don Paolo Chiavacci" di Conegliano, dei "Bilanci di Giustizia". Per un elenco più esaustivo cfr. L. PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, cit., p. 9.

¹⁹ Cfr. **CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE** sulla responsabilità per il creato circa il tema: "*Lavoro e responsabilità per il creato*" tenutosi a Venezia, 23-26 maggio. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch.

²⁰ L'impegno del Prof. Karl Golser ha prodotto i suoi risultati anche in ambito europeo, come in occasione dell'incontro di Celje, Slovenia 27-30 maggio 1999. Cfr. **CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA**, *La Chiesa cattolica in Europa rafforza il suo impegno per l'ambiente*, Comunicato stampa, cit., consultabile all'indirizzo www.ccee.ch. Importante, al riguardo è stata anche la Conferenza su "La spiritualità della creazione e le politiche ambientali", tenutasi a Bad Honnef dal 4 al 7 maggio 2000. Cfr. Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro (a cura di), *Atti IV Consultazione delle Conferenze Episcopali Europee sulla responsabilità per il creato*, in *Notiziario*, n. 4 – dicembre 2002.

²¹ Così **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 51. I corsivi sono originali. Le stesse parole sono riprese l'anno successivo in occasione del Messaggio per la celebrazione della XLIII Giornata Mondiale della Pace del 2010 intitolato *Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato*. Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2010*, p. 12.



integrale²² e sulla scorta di un approccio ecologico agli stessi diritti umani²³ - a permettere all'uomo di essere, a sua volta, "salvaguardato nella sua dignità" e nel suo "diritto all'istruzione e alla salute", senza dover essere costretto a divenire un "profugo ambientale", rischiando di finire con l'essere egli stesso "vittima di tratta"²⁴.

3 - L'impegno delle Diocesi in materia di tutela ambientale

Alla luce di questi approdi, si rende necessario stabilire se l'affermata assunzione di una concreta "responsabilità della Chiesa" nella questione ecologica si esaurisca nell'impegno diretto all'educazione verso nuovi stili di vita e negli appelli rivolti a cittadini e istituzioni per vite e politiche ecosostenibili²⁵, o se, al contrario, essa possa ancora esprimere le sue potenzialità attraverso un diretto coinvolgimento degli enti religiosi nella tutela, in concreto, degli interessi diffusi in materia ambientale.

In questa seconda direzione sembra muoversi l'operato delle Diocesi, che hanno interpretato il ruolo di una "Chiesa custode della Terra"²⁶ attraverso un preciso impegno ecologico, funzionale a garantire la dignità e il pieno sviluppo della persona umana. A tal fine, presso numerose Curie diocesane, sono stati istituiti appositi Uffici che, sotto

²² Concetto già accennato da Paolo VI nella Lettera enciclica *Populorum Progressio* del 1967 e ulteriormente affinato da **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, in particolare p. 48. La salvaguardia del creato è quindi essenziale missione della Chiesa perché diviene strumento di realizzazione dello sviluppo umano integrale.

²³ Cfr. **K. BOSSELMANN**, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in M. Greco (a cura di), *Diritti umani e ambiente*, ECP, Firenze, 2000.

²⁴ **M. FRANCAVILLA**, *L'esperienza pastorale del creato della Diocesi di Andria*, in Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. Servizio nazionale per il Progetto culturale (a cura di), *Per custodire il creato. Riferimenti etici, teologici e pastorali*, cit., p. 79. Sul tema si rinvia inoltre a **S. ANGIOI**, *Schiavitù e tratta. Antiche e nuove forme*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.

²⁵ Del resto, il can. 747 - § 2 del *Codex iuris canonici* prevede che «è compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona o la salvezza delle anime».

²⁶ Cfr. **COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE, COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO**, *Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra*, Messaggio per la Settima Giornata per la Salvaguardia del Creato, 1° settembre 2012. Il documento è consultabile al seguente indirizzo web http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/ci_new/alle_gati/37076/Sussidio-Creato-2012.pdf



differenti denominazioni, si dedicano alla salvaguardia del creato, spesso unitamente ad altre finalità (pace, giustizia, lavoro). In atto, tali "Uffici Ecologia" o "Uffici per la salvaguardia del creato" collaborano con le autorità civili contribuendo "fattivamente alla realizzazione del bene comune in un contesto di sussidiarietà orizzontale"²⁷.

Altre Diocesi, pur non avendo attivato simili Uffici, hanno aderito, a partire dal 2007, alla "Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita", al momento costituita da 77 Diocesi impegnate a favorire capacità critiche verso gli attuali modelli di sviluppo e ad affiancare gruppi e associazioni, anche ambientaliste, che perseguono nel territorio diocesano obiettivi comuni²⁸.

Da quanto esaminato, si deduce che l'interpretazione dell'assunzione della responsabilità della Chiesa in materia ambientale nei termini di una concreta azione di custodia del creato si deve, in particolare, alla sensibilità dei Vescovi²⁹, per i quali l'efficacia del contributo della Chiesa alla causa ambientale può essere garantita, oltre che con l'annuncio della Parola, solo con una coraggiosa opera di "denuncia di ciò che viola per avidità la sacralità della vita e il dono della terra"³⁰, come affermato nella Settima Giornata per la Salvaguardia del Creato. Questo atteggiamento sembra trovare un ulteriore sostegno nella scelta della CEI di sostituire al termine "salvaguardia" il termine "custodia" per intitolare le giornate ecumeniche di tutela del creato (appunto, Giornate per la "custodia" del creato a partire dall'Ottava edizione del 1° settembre 2013). Per tale ragione, la nuova denominazione appare particolarmente significativa, dal momento che il riferimento alla "custodia" sembra evocare un atteggiamento attivo, che richiede una costante azione di vigilanza, di assistenza e di protezione.

²⁷ Così **F. BALSAMO**, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, cit., p. 355. Sul concetto di bene comune per il diritto canonico si rinvia a J. Minambres (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Giuffrè, Milano, 2008, nonché **S. BERLINGÒ**, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991.

²⁸ Cfr. il sito internet www.reteinterdiocesana.wordpress.com, dove è possibile consultare l'elenco delle 77 Diocesi che fanno parte della "Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita", e le relative attività e iniziative svolte.

²⁹ Particolarmente sensibili alle tematiche ambientali si sono rivelati i Vescovi di quei territori colpiti da disastri ambientali. In particolare ci si riferisce al caso Eternit a Casale Monferrato e allo sversamento illecito dei rifiuti in Campania.

³⁰ Il testo integrale del Documento è consultabile al seguente [link](http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro/00033143_7_Giornata.html) http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro/00033143_7_Giornata.html



Di conseguenza, differentemente da quanto suggerito dal termine "salvaguardia" - che sembrava richiamare principalmente un atteggiamento di protezione e di attivazione solo in presenza di un pericolo - la Chiesa è invitata ad abbandonare un atteggiamento passivo per poter affrontare efficacemente il dovere di custodire il creato, reagendo, se necessario, finanche con un'azione di denuncia, ritenuta un "vero obbligo morale, anche della Chiesa"³¹. Ciò è confermato anche dal Messaggio per la Nona Giornata per la custodia del creato (1° settembre 2014), dove si afferma, senza ambiguità, che la "denuncia davanti ai disastri" è considerata un "impegno delle Chiese", poiché "la custodia del creato è fatta anche di una chiara denuncia nei confronti di chi viola quest'armonia"³².

In definitiva, la Chiesa pare avere assunto una piena consapevolezza del ruolo che può essere chiamata a esercitare per offrire un rilevante contributo alla custodia del creato. Analogamente, pare essere maturata una piena coscienza della necessità di un suo intervento che non si limiti al solo l'annuncio della Parola e alla realizzazione di condotte esemplari. Sembra ormai acquisito, infatti, che tali sforzi si rivelerebbero insufficienti senza un concreto impegno diretto alla vigilanza del territorio e alla denuncia di quegli scempi che, spezzando l'armonia tra uomo e natura, avvelenano il pianeta e impediscono uno sviluppo integrale della persona umana.

4 - L'impegno della Chiesa cattolica nella tutela dell'ambiente come espressione del principio di collaborazione con lo Stato per il bene del Paese e per la promozione dell'uomo

Il diritto a vivere in un ambiente naturale salubre³³ costituisce un presupposto necessario per il godimento degli altri diritti fondamentali

³¹ In questi termini si è espresso il Cardinale di Napoli Crescenzo Sepe di fronte all'emergenza rifiuti in Campania. Cfr. *Napoli, firmato il patto per la Terra dei Fuochi*, in *Avvenire*, 12 luglio 2013.

³² Cfr. **COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE, COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO**, *Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città*, Messaggio per la Nona Giornata per la custodia del creato (1° settembre 2014; il documento è consultabile al link http://www.chiesacattolica.it/documenti/2014/06/00017066_messaggio_per_la_9_giornata_per_la_custod.html).

³³ Il diritto a un ambiente naturale salubre, pur non essendo stato espressamente sancito né nella Carta Costituzionale, né nella Convenzione europea sulla salvaguardia



dell'uomo³⁴ e per la promozione del bene comune³⁵, finalità cui deve informarsi, in ossequio all'art. 1 degli Accordi di modificazione del Concordato, la reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa³⁶. Di conseguenza, la tutela dell'ambiente assurge a tassello ineliminabile nella costruzione del "bene del Paese", cui senz'altro la Chiesa, in aderenza al principio costituzionale di sussidiarietà³⁷, può essere chiamata a offrire il

dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è affermato, prima dell'avvento dell'art. 37 della Carta fondamentale dell'Unione Europea, grazie all'elaborazione giurisprudenziale interna ed europea. La Corte di Cassazione e la Corte di Strasburgo hanno ricavato il diritto alla salubrità dell'ambiente rispettivamente dall'interpretazione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost (in combinato disposto con gli artt. 2 e 9 Cost) e dall'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita familiare e privata. Cfr. **J.P. COSTA**, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'ambiente*, in *Italianieuropei. Fondazione di cultura politica*, 3-2008; **F. VOLLERO**, *Il diritto ad un ambiente salubre nell'elaborazione della giurisprudenza di Strasburgo*, in *Diritto&Diritti*, gennaio 2005; **N. COLACINO**, *La tutela dell'ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni elementi di giurisprudenza*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, 2-2001, nonché, per la rassegna dei casi più significativi, **M. DE SALVIA**, *Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2-1997.

³⁴ Tra questi spicca immediatamente il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. Cfr. **K. BOSSELMANN**, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in M. Greco (a cura di) *Diritti umani e ambiente*, ECP, Firenze, 2000.

³⁵ Sul concetto di bene comune per la Chiesa cattolica si rinvia a **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 24 febbraio 2014, pp. 4, 17-19. Per i profili canonistici si rinvia ai già citati contributi di J. Miñambres (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, cit., nonché **S. BERLINGÒ**, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, cit.

Difatti l'inquinamento oltre a far riverberare i suoi effetti sul genere umano in termini di distruzione degli ecosistemi, di cambiamenti climatici, di perdita di biodiversità, genera soprattutto ingiustizie sociali, guerre e povertà. Cfr. i contributi di **L. PREZZI**, *Chiesa, ambiente e povertà*, p. 7, e **A. BOBBIO**, *Le guerre per l'ambiente e la geopolitica della rapina*, pp. 1-15, in *Atti del 33° Convegno nazionale delle Caritas diocesane*, 22-25 maggio 2009, dal titolo *Non conformatevi a questo mondo. Per un discernimento comunitario*, III Assemblea tematica: *Chiese, ambiente e povertà*.

³⁶ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per il "bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011. Sul tema si rinvia inoltre agli importanti contributi di **G. LO CASTRO**, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1984, pp. 507-567; **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordinamenti nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006.

³⁷ Cfr. **P. FLORIS**, *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2010. Per il principio di sussidiarietà nella dottrina ecclesiasticistica si rinvia, su tutti, a **G. D'ANGELO**, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, ESI, Napoli, 2004; G.



suo contributo³⁸. In altri termini, sembrerebbe ammissibile, anzi auspicabile, che la reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa avvenga anche sul piano delle tematiche ambientali, laddove si può riscontrare, nonostante i differenziati approcci, un'identità di vedute e un comune impegno tali da suffragare le convinzioni di autorevole dottrina che ritiene ormai superata la tradizionale tesi diretta a distinguere, nell'ambito del concetto di bene comune, tra un ordine spirituale, appannaggio della Chiesa, e un ordine temporale, di competenza esclusivamente statale³⁹. Infatti, qualora si accogliesse questa lettura, all'impegno dello Stato e della Chiesa alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese dovrebbe assegnarsi "una mera funzione esortativa, poiché nessuna delle due parti potrebbe verificare se l'agire concreto dell'altra confligga con l'intento collaborativo senza ingerirsi così in un ordine che non è a esse proprio"⁴⁰.

In effetti, le più recenti vicende, in particolare quelle legate alla gestione delle emergenze ambientali, pare abbiano confermato che la portata del principio di reciproca collaborazione - così come ulteriormente rafforzato dall'elevazione del principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, al rango di principio costituzionale (art. 118, ultimo comma Cost.)⁴¹ - si spinga ad ammettere un intervento della Chiesa nell'ordine temporale per lo svolgimento di attività di interesse generale⁴². E, senza

Cimbalo, J.A. Pérez, (a cura di), *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, a cura di Giappichelli, Torino, 2005; A. De Oto, F. Botti, (a cura di), *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*, Bononia University Press, Bologna, 2007.

³⁸ Cfr. **M. D'ARIENZO**, *La Chiesa e l'economia*, in *Diritto e Religioni*, 2-2009, pp. 214-224, in particolare p. 223, secondo cui le organizzazioni ecclesiastiche «svolgono un ruolo di supplenza o quanto meno di "delega tacita" ad agire in determinati ambiti». Cfr. inoltre **M.C. FOLLIERO**, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2002;

³⁹ Operava questa distinzione **G. LO CASTRO**, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, cit., p. 558.

⁴⁰ Il rilievo è di **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 23.

⁴¹ Il tenore letterale dell'art. 118, ultimo comma Cost. sembra deporre a favore di una piena collaborazione delle forze sociali per fini di interesse generale quando sostiene che lo Stato favorisce «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

⁴² Ciò ha trovato conferma, ad esempio, con riferimento alla collaborazione offerta dalla Chiesa della Terra dei Fuochi alle istituzioni statali e locali e alle forze dell'ordine per gestire l'emergenza ambientale. Da qui è scaturito anche l'impegno dei Parroci alla sorveglianza del territorio.



dubbio, tra le attività di interesse generale vi rientrano, a pieno titolo, quelle dirette alla tutela dell'ambiente⁴³, cui è riconosciuta una particolare meritevolezza, come si evince dai significativi incentivi fiscali previsti, anche per gli enti della Chiesa e per gli altri enti confessionali, dalla legislazione Onlus e sull'impresa sociale, che, tuttavia, non è priva di profili di criticità derivanti dalla distinzione operata tra enti di confessioni munite o sprovviste di intesa⁴⁴.

In atto, quindi, lo svolgimento, da parte della Chiesa e dei suoi enti, di attività dirette alla tutela dell'ambiente, oltre a essere consentito dall'ordinamento, sembra costituire anche l'espressione dell'impegno alla reciproca collaborazione con lo Stato alla costruzione del bene comune, impegno contenuto nell'art. 1 degli Accordi di Villa Madama e inopportuno non riproposto nelle successive Intese con le altre confessioni religiose.

5 - La partecipazione degli enti religiosi alla costruzione di una "democrazia ambientale"

Come già accennato, la Chiesa, per permettere all'uomo un suo pieno e integrale sviluppo, ritiene di adempiere al dovere di custodire il creato attraverso una costante azione di controllo delle condizioni ambientali, anche in collaborazione con le autorità statali e locali⁴⁵. In questa attività la

⁴³ Sull'importanza del principio di sussidiarietà nel diritto ambientale cfr. **R. ROLLI**, *Le "variabili" nella disciplina ambientale*, cit., p. 69.

⁴⁴ La normativa, infatti, prevede espressamente la possibilità che la qualifica di Onlus o di impresa sociale venga riconosciuta per gli enti ecclesiastici e per gli «enti delle confessioni religiose con cui lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese» (art. 1, terzo comma del d. lgs. n. 155 del 2006, nonché art. 10, nono comma del d. lgs. n. 460 del 1997). Da ciò ne consegue che per gli enti delle confessioni prive di intesa l'assunzione delle relative qualifiche - e l'accesso al relativo regime fiscale di vantaggio - avverrà sulla base dei requisiti dettati per tutte le altre organizzazioni private, anche non personificate (art. 10 d. lgs. 460 del 1997, e artt. 1-4 d. lgs. n. 155 del 2006). In conclusione, nonostante la distinzione operata tra enti della confessione cattolica e delle confessioni munite di intesa, da un lato, ed enti delle confessioni prive di intesa, dall'altro, l'ordinamento giuridico italiano consente agli enti confessionali l'esercizio di attività dirette alla tutela dell'ambiente. Per un commento al d. lgs. n. 155 del 2006 si rinvia al contributo di **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 1, 2007, pp. 317-336.

⁴⁵ Significativo è stato l'eccezionale impegno dei parroci della Terra dei Fuochi che si sono offerti di sorvegliare i territori al fine di impedire i roghi di rifiuti tossici nei momenti più acuti dell'emergenza.



Chiesa, a differenza delle altre confessioni religiose, è senz'altro favorita dal suo radicamento nel territorio italiano, mediante l'articolazione in enti di struttura quali Parrocchie e Diocesi⁴⁶. Tuttavia, nonostante questa capillare strutturazione, essa, senza un accesso alle informazioni ambientali, non potrebbe realizzare un'efficace azione di protezione dell'ambiente. Tanto più ciò vale per le altre confessioni religiose, che non possono avvalersi di una simile ramificazione territoriale.

Occorre pertanto accertare - una volta preso atto del nuovo ruolo delle confessioni religiose come "custodi" della Terra - se l'ordinamento giuridico italiano consenta il riconoscimento, in capo agli enti religiosamente ispirati, di un ruolo effettivo nell'azione a difesa dell'ambiente⁴⁷, in modo da valorizzare quella "piena" assunzione di responsabilità con un diretto coinvolgimento degli enti religiosi nella tutela, in concreto, degli interessi diffusi in materia ambientale. È, infatti, anche da questo aspetto, che si misura il grado di maturità raggiunto dalla cosiddetta "democrazia ambientale" italiana.

I tre pilastri su cui si fonda una democrazia ambientale sono costituiti dal più ampio coinvolgimento possibile del "pubblico" nell'accesso alle informazioni ambientali, nella partecipazione ai processi decisionali e nell'accesso alla giustizia in materia ambientale⁴⁸. La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 108 del 2001, riconosce questi tre diritti e li disciplina attentamente, considerandoli indispensabili "per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere" (art. 1). La necessaria finalità di garantire il pieno sviluppo della persona umana attraverso la tutela dell'ambiente funge da fondamento alla politica di allargamento dei soggetti investiti dei menzionati diritti, tra i quali sembrano potersi ritagliare uno spazio significativo anche gli enti religiosi.

⁴⁶ Per l'organizzazione delle Chiese particolari si rinvia a **P. VALDRINI**, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, in particolare pp. 17-97.

⁴⁷ Alle comunità religiose potrebbe essere affidata la gestione in *trust* di risorse ambientali. Cfr. **F. SORVILLO**, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, cit., p. 113 ss.

⁴⁸ Cfr. A. Tanzi, E. Fasoli, L. Iapichino (a cura di), *La Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Cedam, Padova, 2011. Il testo della Convenzione può essere consultato sul sito ufficiale della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, all'indirizzo internet <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf>. Per approfondimenti si rinvia a **J. HARRISON**, *Legislazione ambientale europea e libertà di informazione: la Convenzione di Aarhus*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, fascicolo I, 2000, pp. 27-46.



In effetti, dall'analisi delle disposizioni pattizie non sembrerebbe preclusa la partecipazione degli enti religiosi alla "democrazia ambientale". Infatti, tanto l'art. 2, quarto comma della Convenzione, quanto l'art. 2, quinto comma tratteggiano un concetto di "pubblico" e di "pubblico interessato" alquanto esteso⁴⁹, in grado di includere anche gli enti religiosi⁵⁰.

In particolare, negli enti religiosi il fine di religione e di culto può coesistere con diverse attività, compresa un'attività diretta alla difesa dell'ambiente. Allo stesso modo gli enti ecclesiastici⁵¹, e più in generale gli enti religiosi⁵², possono assumere la qualifica di impresa sociale⁵³,

⁴⁹ Per "pubblico" si intende «una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone»: art. 2, quarto comma della Convenzione di Aarhus.

Per "pubblico interessato" si intende «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale»: art. 2, quinto comma della Convenzione di Aarhus.

⁵⁰ Per una disamina delle posizioni della dottrina ecclesiasticistica sul concetto di ente religioso e di "ente con fine di religione e di culto" cfr. **M. RICCA**, *Art. 20 della Costituzione ed enti religiosi: anamnesi e prognosi di una norma «non inutile»*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Cedam, Padova, 2000; **M. PARISI**, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello stato sociale*, Jovene, Napoli, 2004; **A. BETTETINI**, *Art. 20*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2006, I, p. 441 ss.; **A. FUCCILLO**, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in A. Fuccillo (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-21.

⁵¹ Per il concetto di ente ecclesiastico si rinvia *ex plurimis* a **P. PICOZZA**, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Giuffrè, Milano, 1992; **P. FLORIS**, *L'ecclesiasticità degli enti. Standard normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997; **A. FUCCILLO**, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, Jovene, Napoli, 1999; **P. LO IACONO**, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2000, nonché ai più recenti contributi di **G. RIVETTI**, voce *Enti ecclesiastici IV*), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 2005, vol. XIII, pp. I-VII; **S. BERLINGO**, voce *Enti ecclesiastici – Enti delle confessioni religiose*, in *Il diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, VI, Milano, 2007, p. 39 ss.; **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2011; **A. FUCCILLO**, *Giustizia e Religione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 9 ss.; **A. BETTETINI**, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2013; **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Delle persone*, a cura di A. Barba, S. Pagliantini, vol. III, *Leggi collegate*, UTET, 2013, pp. 291-439.

⁵² Tuttavia, come già evidenziato, nonostante il perseguimento di un fine di religione o di culto, l'ente religioso di una confessione priva di intesa assumerà la qualifica di Onlus o di impresa sociale sulla base dei requisiti previsti per le altre organizzazioni private di diritto comune.



ponendo in essere, oltre all'essenziale fine di religione e di culto⁵⁴, un'attività diretta alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"⁵⁵. Lo stesso può dirsi per l'ente che intenda acquisire la qualifica di Onlus⁵⁶, mediante l'esercizio di una secondaria attività diretta alla "tutela e alla valorizzazione dell'ambiente"⁵⁷. In altri termini, l'ordinamento giuridico italiano ammette, e anzi incentiva attraverso una serie di agevolazioni fiscali⁵⁸, il perseguimento di un'attività finalizzata alla protezione dell'ambiente, che gli enti religiosamente ispirati, in un'ottica confessionale, realizzano come azione di "custodia del creato".

⁵³ Cfr. **F. ALLEVA**, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè, Milano, 2007; **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006*, cit., pp. 317-336; **P. CONSORTI**, *La disciplina dell'impresa sociale e il 5 per mille*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 2, 2006, pp. 457-474; **A. BETTETINI**, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, in *Ius Ecclesiae*, n. 18, 2006, pp. 719-740; **A. BETTETINI, S. GIACCHI**, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto e Religioni*, 10, 2-2010, pp. 127-161.

⁵⁴ Cfr. **A. FUCCILLO**, *La funzione solidaristica delle formazioni sociali di interesse religioso: nuove prospettive*, in V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 316 ss.

⁵⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155. Cfr. **A.P. TAVANI**, *"Frate sole" e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica*, cit., pp. 1-2.

⁵⁶ Per una definizione di ente non lucrativo si rinvia a **M. BASILE**, voce *Enti non lucrativi (diritto civile)*, in *Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, III*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 571 ss. Sulla conciliabilità tra la qualifica di impresa sociale e la qualifica di Onlus si rinvia ad **A. GUARINO**, *Impresa sociale e onlus: due qualifiche inconciliabili? (Una possibile soluzione dal diritto ecclesiastico)*, in *Diritto e Religioni*, 17, 1-2014, pp. 221-228.

⁵⁷ Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lett. a), punto 8) del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Si rinvia, *ex plurimis*, ad **A.P. TAVANI**, *Rassegna ricostruttiva in materia di Onlus di ispirazione religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011. Cfr. inoltre **P. CLEMENTI**, *Il "ramo onlus" dell'ente ecclesiastico*, in *exLege*, n. 2, 2006, pp. 53-60, nonché **A. GUARINO**, *Ripensare le Onlus?*, in *Diritto e Religioni*, 1-2011, pp. 160-174.

⁵⁸ Cfr. **G. RIVETTI**, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, Giuffrè, Milano, 2008, nonché **P. RONZANI**, *Il regime tributario degli enti ecclesiastici*, Cedam, Padova, 2000. Sui rischi di alterazione della concorrenza nel mercato dei servizi dovuti al regime fiscale di favore cfr. **M. PARISI**, *Enti ecclesiastici, onlus, ed impresa sociale tra libertà religiosa e concorrenza di mercato*, in *Dir. famiglia*, 2012, p. 1781 ss.; **A. PERRONE**, *Enti non profit e diritto dell'Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2011; **F. BALSAMO**, *L'esenzione dell'Ici a favore degli enti ecclesiastici tra fiscalità di vantaggio e tutela comunitaria della concorrenza*, in *Diritto e Religioni*, 1-2011, pp. 67-85; **M. MICCINESI**, *L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose*, *ivi*, novembre 2010; **G. FELICIANI**, *Organizzazioni "non profit" ed enti confessionali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/1997, p. 13 ss.



Tra gli enti di struttura meritano specifica attenzione le Diocesi. Infatti, esse, attraverso gli Uffici diocesani per la Salvaguardia del Creato - espressione dei più significativi approdi cui è pervenuta di recente la riflessione magisteriale cattolica - potranno recitare il ruolo di precursori nell'affermazione di una democrazia ambientale inclusiva delle istanze di un ambientalismo religiosamente ispirato.

6 - Enti religiosi e diritto di accesso alle informazioni ambientali

Al fine di vagliare il potenziale ambito di operatività degli enti religiosi e degli Uffici diocesani per la custodia/salvaguardia del creato, occorre stabilire quali siano le condizioni che l'ordinamento giuridico italiano richiede per l'accesso alle informazioni e alla giustizia in materia ambientale⁵⁹.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è un istituto speciale rispetto al generale accesso agli atti e ai documenti amministrativi, regolato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990. La sua disciplina è contenuta nel vigente d. lgs. 19 agosto 2005 n. 195, attuativo della direttiva comunitaria 2003/4/CE, che, a sua volta, ha recepito la Convenzione di Aarhus (art 4)⁶⁰. L'art. 3 del d. lgs. n. 195 del 2005 stabilisce che "l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse". Dunque, mentre il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato soltanto in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il diritto all'accesso alle informazioni di interesse ambientale, diversamente, può essere attivato da chiunque (singoli o associati, persone fisiche o persone giuridiche)⁶¹, senza che sia

⁵⁹ Cfr. E. FASOLI, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2012, pp. 331-353. L'A. sostiene che il diritto interno non sia conforme agli obblighi convenzionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Aarhus. In particolare ciò avverrebbe in riferimento alla questione dell'accesso alla giustizia ambientale.

⁶⁰ La disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 14 della legge n. 349 del 1986, è stata successivamente integrata dal d. lgs. n. 391 del 1997, di attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, prima di essere integralmente modificata dalla direttiva 2003/4/CE di attuazione della Convenzione di Aarhus.

⁶¹ Pertanto, il diritto all'accesso alle informazioni ambientali pare in concreto esercitabile dagli enti religiosi, anche non personificati. In questo senso depone il tenore



necessario un preventivo accertamento dell'interesse su cui si basa la richiesta⁶².

Inoltre, il d. lgs. n. 195 del 2005, dando applicazione alla direttiva 2003/4/CE, ha esteso l'ambito oggettivo dell'accesso, includendo nella nozione di informazione ambientale, oltre alle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche quelle relative alla salute umana e alle politiche ambientali⁶³.

La legittimazione all'accesso, pertanto, aderendo a recente dottrina, si atteggia a

«legittimazione "atitolata" e soggettivamente "indiscriminata", volta a instaurare un regime di integrale pubblicità dell'informativa ambientale che si muove nella duplice direzione della diffusione delle conoscenze (cd. informazione attiva) e dell'accessibilità delle stesse (c.d. informazione passiva)».

Ciò avviene "in funzione del supremo interesse alla tutela ambientale"⁶⁴, e tale finalità prevale anche rispetto al rischio di

«iniziative strumentali, da parte di soggetti che, attraverso il grimaldello rappresentato dall'"ambiente" cerchino vieppiù di dilatarne la nozione, allo scopo di acquisire informazioni in settori in realtà non ricompresi in quell'ambito»⁶⁵.

In base all'attuale normativa, quindi, il diritto all'accesso alle informazioni ambientali sembrerebbe potersi riconoscere anche in capo agli enti religiosi e agli Uffici diocesani per la Salvaguardia del Creato. Pertanto, tali enti, insinuandosi nelle maglie larghe dell'attuale disciplina,

letterale dell'art. 2, comma quarto della Convenzione, che contempla le «associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti» come soggetti titolari del diritto di accesso. Un'ulteriore conferma si ricava dall'art. 2, quinto comma della Convenzione, che si riferisce espressamente ad associazioni, organizzazioni o gruppi.

⁶² Sull'accesso ai dati sensibili in materie di interesse ecclesiasticistico e canonistico si rinvia a **P. PICCOLO**, *Accesso ai dati sensibili(ssimi) tra tutela della privacy e diritti di "pari rango" nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 3-2013, p. 1171 ss.

⁶³ Cfr. **C. MARI**, *L'accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?*, in www.giustamm.it, 2010, nonché **V. FOX**, *Il diritto all'informazione ambientale*, in www.ambientediritto.it, nonché **D. BORGONOVO RE**, *Informazione ambientale e diritto di accesso*, in S. Nespore, A. L. De Cesaris (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2^a ed., 2003, p. 1133 ss.

⁶⁴ Così **F. CARINGELLA**, *Manuale di diritto amministrativo*, Dike Giuridica, Barletta, 2014, p. 1044.

⁶⁵ Così **L. DE PAULI**, *L'interesse ambientale nel procedimento*, in *Jus*, 2001, p. 349.



avrebbero la possibilità di monitorare lo stato di salute dell'ambiente mediante l'esercizio del diritto di accesso alle relative informazioni, comprese, come ricordato, quelle concernenti la salute umana e le politiche ambientali⁶⁶.

Questa opportunità, invero, costituirebbe un tassello fondamentale per una concreta partecipazione degli enti confessionali alla vita della "democrazia ambientale", rappresentando il presupposto per lo svolgimento di un'efficace azione di custodia del creato, oltre che per un corretto esercizio del dovere di denuncia⁶⁷, a difesa del bene comune, contro gli scempi perpetrati⁶⁸.

⁶⁶ L'accesso è escluso quando la richiesta sia irragionevole, lacunosa o esorbiti dalla disponibilità dell'amministrazione e quando lo stesso venga a configurare con interessi primari dell'ordinamento, come il diritto alla riservatezza, all'ordine e alla sicurezza pubblica (art. 5, d. lgs. 195 del 2005)

⁶⁷ Pur trattandosi della tutela di un bene culturale e non di ambiente in senso stretto, è emblematico quanto accaduto il 15 agosto 2013 a Terni, dove l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi, insieme alle associazioni ambientaliste Italia Nostra e WWF, ha denunciato al Ministero per i beni culturali, oltre che alla Procura della Repubblica, le distruzioni causate dagli schiamazzi verificatisi in occasione della festa del Partito Democratico del 2012 nel cortile del Duomo in collegamento con la Passeggiata di Terni (orto botanico e *lapidarium* all'aperto, beni vincolati ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 42 del 2004). Di fronte alla decapitazione di una scultura del '700 e della frantumazione di una lapide marmorea di particolare pregio, l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi ha richiesto la revoca, in via di autotutela, dell'autorizzazione, già accordata, per la celebrazione, nell'anno successivo, della medesima festa. Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente *link*: <http://www.umbria24.it/terni-la-diocesi-contro-il-pd-per-la-passeggiata-prima-della-festa-viene-la-tutela-del-parco/201808.ht>.

⁶⁸ Gli enti religiosi possono essere colpiti direttamente da un danno ambientale o anche coinvolti nel procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino. Pertanto a essi, in tali casi, possono applicarsi gli artt. 309-310 del d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del decreto» (art. 309, primo comma). Per cui anche gli enti religiosi potrebbero essere legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempiuto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale (art. 310, primo comma).



7 - Enti religiosi e tutela giurisdizionale degli interessi diffusi in materia ambientale

In materia di accesso alle informazioni ambientali la disciplina interna appare pienamente conforme agli obblighi assunti a livello internazionale con la Convenzione di Aarhus. Non a caso, la formulazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 195 del 2005 non sembra porre alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un diritto di accesso alle informazioni ambientali anche in capo agli enti religiosi.

Maggiormente problematica, invece, è la verifica della possibilità di un loro potenziale accesso alla giustizia ambientale.

La disciplina legislativa in materia è contenuta negli artt. 13, primo comma, e 18, quinto comma⁶⁹, della legge 8 luglio 1986 n. 349, i quali, letti in combinato disposto, statuiscono che le associazioni di protezione ambientale - individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base della loro diffusione territoriale nazionale (o in almeno cinque regioni), del perseguimento di finalità programmatiche di tutela ambientale, della democraticità delle strutture⁷⁰ e della continuità e rilevanza dell'attività associativa - possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi.

L'interpretazione del testo normativo si rivela ancora oggi problematica per la dottrina e la giurisprudenza, divise tra chi, in adesione a un orientamento più rigoroso, intende radicare la legittimazione processuale attiva solo in capo alle associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 13-18 della legge n. 349 del 1986⁷¹, e chi, al contrario, sostiene che l'art. 13, primo comma si sia limitato solamente a introdurre un "ulteriore titolo di legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti illegittimi, senza per ciò stesso far venire meno i criteri elaborati dalla giurisprudenza"⁷² già prima dell'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986.

⁶⁹ Comma non abrogato dal d. lgs. n. 152 del 2006.

⁷⁰ La democraticità interna verrebbe garantita attraverso il riconoscimento, in capo ai soci, di un diritto di recesso dall'associazione e dall'elettività delle cariche. Cfr. **M. AINIS**, *Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associazioni ambientaliste*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1995, 2, pp. 217-239.

⁷¹ Tale orientamento, maggioritario in giurisprudenza, non è accolto da buona parte della dottrina. Cfr. **V. MONTANARI**, *Sulla legittimatio ad causam delle associazioni ambientaliste periferiche e di comitati spontanei*, in *Giustizia amministrativa*, 2007, p. 678 ss.; **F. ORLINI**, *Ancora sulla legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2007, p. 365.

⁷² In questi termini si esprime **E. FASOLI**, *Associazioni ambientaliste e procedimento*



In altri termini, è discusso se la legittimazione processuale attiva delle associazioni ambientaliste avvenga in base al sistema a binario unico introdotto dalla legge n. 349 del 1986, o in base a un sistema a doppio binario⁷³, in cui, accanto all'impianto previsto dalla legge si affianchi il puntuale accertamento pretorio sull'esistenza, in capo all'ente che faccia richiesta di accesso alla giustizia ambientale, di "un concreto e stabile collegamento dell'associazione con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l'interesse esponenziale"⁷⁴, della coincidenza dei fini statutari della singola associazione con la protezione dell'ambiente della zona oggetto del provvedimento impugnato, della non occasionalità e della stabilità dell'obiettivo di tutela ambientale e della stessa associazione e, infine, della partecipazione procedimentale dell'ente alla formazione dell'atto conclusivo impugnato⁷⁵. In alcune pronunce è stato inoltre richiesto, ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale attiva, anche l'ulteriore requisito della sussistenza di uno specifico e concreto pregiudizio subito⁷⁶.

Pertanto, secondo tale orientamento⁷⁷, in aggiunta al preventivo vaglio ministeriale⁷⁸, opererebbe anche un controllo dell'autorità giurisdizionale adita in ordine alla sussistenza dei menzionati indici di legittimazione.

amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998, cit., pp. 335-336.

⁷³ Cfr. **B. CARAVITA**, *Diritto dell'ambiente*, 2^a edizione, il Mulino, Bologna, 2010, nonché R. Rota (a cura di), *Lezioni di diritto dell'ambiente*, Aracne, Roma, 2009, in particolare pp. 160-162.

⁷⁴ Così Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151. Cfr. **M. BROCCA**, *Le associazioni ambientaliste al cospetto del Giudice amministrativo: questioni di legittimazione processuale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4, 2005, pp. 573-580.

⁷⁵ Riassume in questi termini i criteri elaborati dalla giurisprudenza *ante legem* 349 del 1986 **E. FASOLI**, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, cit., p. 336. Cfr. inoltre **A. MAESTRONI**, *Associazioni ambientali e interessi diffusi*, in S. Nespore, A.L. De Cesaris (a cura di), *Codice dell'ambiente*, cit., p. 494 ss.

⁷⁶ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095, in cui la legittimazione processuale attiva è però subordinata a uno specifico e concreto pregiudizio subito. Cfr. **M. Santise** (a cura di), *Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 349.

⁷⁷ Tale orientamento, diversamente dalla tesi del binario unico, è prevalente in dottrina, ma minoritario in giurisprudenza.

⁷⁸ Il riconoscimento ministeriale avviene esclusivamente sulla base dei criteri previsti dalla legge 349 del 1986, che, come osservabile, non sempre coincidono perfettamente con gli indici elaborati dalla giurisprudenza.



In realtà, questo indirizzo - nonostante lo sfavore della giurisprudenza del Consiglio di Stato⁷⁹, motivato principalmente dall'intento di evitare "un'eccessiva proliferazione di ricorsi da parte delle numerose articolazioni locali delle associazioni ambientaliste"⁸⁰ - sembrerebbe essere suffragato da una serie di ragioni.

Innanzitutto, non va ommesso che la solidità del prevalente orientamento del Consiglio di Stato sia minata dalle sempre più frequenti pronunce che aderiscono alla tesi del doppio binario di legittimazione processuale⁸¹, segno di una parziale apertura della giurisprudenza all'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso alla giustizia ambientale.

In secondo luogo, l'opinione maggioritaria non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che la legge 349 del 1986 debba ormai essere letta alla luce del "nuovo" Titolo V della Costituzione, in cui acquista rilievo centrale quel principio di sussidiarietà che chiama lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni a stimolare e a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati⁸², per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 118, ultimo comma Cost.). Pertanto, un ulteriore argomento a sostegno del sistema di legittimazione a doppio binario è dato proprio dalla rilevanza costituzionale attribuita al principio di sussidiarietà, il quale, nella sua dimensione tanto verticale quanto orizzontale, non sembra affatto giustificare un atteggiamento di chiusura verso le istanze di quelle organizzazioni che perseguono, in forma associata, una finalità meritoria, quale la tutela dell'ambiente⁸³. Di

⁷⁹ Il Consiglio di Stato aderisce alla tesi del binario unico, e, anche di recente, ha negato il riconoscimento della legittimazione processuale in capo alle articolazioni territoriali delle associazioni nazionali. Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1382. La sentenza è consultabile sulla Rivista *Giustizia Amministrativa*, 1, 2011, p. 450.

⁸⁰ **F. GAROFOLI**, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 1893.

⁸¹ In particolare si cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220, secondo cui «il potere ministeriale di effettuare l'accertamento dell'effettivo grado di rappresentatività del soggetto collettivo che opera per la difesa degli interessi ambientali non preclude la possibilità che la verifica della sussistenza della legittimazione processuale abbia luogo, caso per caso, a opera del giudice amministrativo o di quello ordinario ai fini risarcitori, sulla scorta di indici di rappresentatività di matrice pretoria, ai quali viene condizionata in concreto l'azionabilità degli interessi collettivi, in assenza di una disciplina positiva *ad hoc*». Cfr. **F. CARINGELLA**, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 34.

⁸² E quindi degli enti.

⁸³ Sull'ambiente come bene da tutelare si rinvia a **G. PERICU**, voce *Ambiente (tutela dell')* nel diritto amministrativo, in *Digesto IV, discipline pubblicistiche*, Torino, 1994, p.189 ss; **S. GRASSI**, voce *Tutela dell'ambiente (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I,



conseguenza, l'adozione della tesi del binario unico porterebbe a un ingiustificato depotenziamento di quelle associazioni a carattere locale, che, in base al richiamato principio di sussidiarietà, risulterebbero essere proprio le effettive titolari degli interessi ambientali lesi⁸⁴. Difatti, in tal modo, resterebbero

"sforniti di possibilità di tutela anche quegli interessi diffusi condensatisi quali interessi collettivi in associazioni a carattere locale, zonale o regionale, le quali, il più delle volte son proprio quelle che hanno maggiormente a cuore le sorti del territorio, delle acque e degli altri beni ambientali esistenti nella zona in cui sonno presenti"⁸⁵.

Parimenti, la dottrina più attenta segnala che la scelta di attribuire portata esclusiva al sistema di riconoscimento delineato dalla legge n. 349 del 1986 appare in contrasto con le disposizioni costituzionali poste a presidio, in presenza di un interesse legittimo, del diritto di difesa e del diritto di ricorrere in giudizio (artt. 24, 103 e 113 Cost.), diritti senz'altro esercitabili anche a livello collettivo (art. 2 Cost.)⁸⁶. Infatti, questo rilievo è ulteriormente sostenuto dalla circostanza che la difesa degli interessi diffusi, quali sono appunto gli interessi ambientali, lungi dal poter essere

Milano, 2007, p. 1114 ss; **F. FONDERICO**, voce *Ambiente (tutela dell')*, in *Treccani giuridica*, Roma, 2008, p. 1 ss.; **M. MONTINI**, *Profili di diritto internazionale*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, I, Padova, 2012, p. 9 ss. Sia consentito infine un rinvio a **M.S. GIANNINI**, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971, p. 1122, il quale osserva: «mentre in precedenti periodi c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo, oppure con altro ordine di concetti, l'uomo come creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive».

⁸⁴ Cfr. **A. D'ATENA**, *Costituzione e principio di sussidiarietà: tra valori e regole*, in *Quaderni costituzionali*, 21, 2001, pp. 13-34; **ID.**, *La sussidiarietà: tra valori e regole*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2004, pp. 69-71.

⁸⁵ Così **L. FRANCARIO**, *Danni ambientali e tutela civile*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 268-269.

⁸⁶ Cfr. **M. DELSIGNORE**, *La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental interests nella judicial review statunitense*, in *Diritto processuale amministrativo*, 3-2013, p. 734 ss. Per la riconducibilità degli interessi ambientali a quelli diffusi si rinvia, su tutti, a **V. DENTI**, *Interessi diffusi*, in *Novissimo digesto italiano, Appendice, IV*, Utet, Torino, 1983, pp. 305-313; **L. DI COLA**, *La tutela dell'ambiente*, in L. Lanfranchi (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Giappichelli, Torino, 2003; **P. ONORATO**, *Tutela giudiziaria dell'ambiente e associazioni ambientaliste*, in *Questione Giustizia*, 2005, 3, pp. 537-552; **A. TRAVI**, *Lezioni di giustizia amministrativa*, VI edizione, Giappichelli, Torino, 2005.



efficacemente attuata a livello individuale, richiede, al contrario, proprio per una sua effettività, una dimensione necessariamente superindividuale.

Inoltre, la criticata interpretazione degli artt. 13 e 18, quinto comma della legge n. 349 del 1986 pare confliggere con l'art. 9 della Convenzione di Aarhus, che si limita a richiedere la presenza di un "interesse sufficiente" per consentire l'accesso alla giustizia ambientale. La Convenzione, quindi, non sembra affatto impedire che sia il giudice adito per la tutela di un interesse diffuso a verificare, di volta in volta, la sussistenza di un "interesse sufficiente" tale da legittimare l'ente all'accesso alla giustizia ambientale. Da ciò si desume, anche come confermato da numerose sentenze della Corte di Giustizia⁸⁷, l'inadeguatezza della normativa italiana in materia, in quanto non collimante, almeno per come interpretata, con la normativa convenzionale. Occorrerebbe, infatti, ricavare dalle disposizioni esaminate delle norme conformi agli obblighi assunti dallo Stato Italiano a livello internazionale, o almeno allineate all'interpretazione proposta dalla Corte, al fine di evitare l'illegittimità costituzionale degli articoli 13 e 18, quinto comma della legge n. 349 del 1986 per violazione dell'art. 117, primo comma Cost.

Per tali ragioni, si auspica che in giurisprudenza trovi presto spazio la tesi del doppio binario di legittimazione in materia di accesso alla giustizia ambientale, in quanto tale lettura appare maggiormente conforme ai principi costituzionali e internazionali.

In tal modo, diverrebbe possibile rinvenire uno spazio per un'astratta legittimazione processuale anche per gli enti religiosi che esercitano, in base allo statuto, una complementare, ma stabile, attività diretta alla tutela dell'ambiente. Lo stesso varrebbe per la Diocesi rappresentata dagli Uffici per la salvaguardia del creato.

A tali soggetti, infatti, non dovrebbe precludersi, a priori, l'accesso ai giudizi per danno ambientale e ai ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi, poiché, secondo l'opinione qui preferita, spetterebbe all'autorità giurisdizionale valutare, caso per caso, e all'esito di un'indagine sulla sussistenza degli indici pretori, se la legittimazione processuale astratta vantata dai soggetti religiosamente ispirati possa tradursi in una legittimazione concreta alla tutela degli interessi diffusi in materia ambientale.

⁸⁷ In particolare cfr. Corte di Giustizia, Sez. II, 15 ottobre 2009, C-263/08. Per un'indagine approfondita si rinvia a **F. GOISIS**, *Legittimazione al ricorso delle associazioni ambientali ed obblighi discendenti dalla Convenzione di Aarhus e dall'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Il diritto processuale amministrativo*, 1-2012, p. 101 ss.



Pertanto, anziché cagionare soltanto un'ipotetica proliferazione di ricorsi, l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad accedere alla giustizia ambientale potrebbe fungere da strumento per favorire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente⁸⁸. In quest'ottica, la partecipazione degli enti confessionali esprimerebbe a pieno le potenzialità di quel principio di sussidiarietà orizzontale che sollecita i corpi associati allo svolgimento di attività di interesse generale, qual è appunto la protezione dell'ambiente. Di tal guisa, il riconoscimento, in capo agli enti religiosi, di un'astratta legittimazione processuale attiva permetterebbe agli stessi di concorrere, insieme alle altre forze sociali, alla fattiva realizzazione del bene comune, immettendo nell'ambito della democrazia ambientale italiana nuove energie.

Tuttavia, allo stato attuale, non si è ancora giunti a questo approdo. Per cui, in attesa che la giurisprudenza prevalente muti indirizzo a favore della tesi del doppio binario di legittimazione, non resta che applicare il sistema a binario unico previsto dagli artt. 13 e 18, quinto comma della legge n. 349 del 1986.

Ciononostante, sembra comunque possibile rinvenire uno spiraglio per un accesso alla giustizia ambientale da parte delle confessioni religiose.

Infatti, a uno sguardo più attento, si può constatare che il vigente ordinamento giuridico, anche come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, non precluda alle confessioni religiose la possibilità di un (indiretto) riconoscimento della legittimazione processuale attiva in materia ambientale. In effetti, le confessioni religiose potrebbero aspirare a questo obiettivo attraverso la costituzione, da parte degli enti rappresentativi su base nazionale, di un'associazione ambientalista che rispetti i requisiti imposti della legge n. 349 del 1986⁸⁹. In questo senso, ad esempio, la Conferenza Episcopale Italiana potrebbe muovere un primo

⁸⁸ L'importanza di una tale apertura pare ancora più evidente in riferimento alle difficoltà che lo Stato e gli enti locali incontrano nella gestione delle situazioni di crisi ambientale, come di recente confermato dai disastri ecologici in Terra dei Fuochi e a Taranto per l'ILVA.

⁸⁹ Al riguardo, è da segnalare quanto realizzato dalla Conferenza Episcopale Austriaca, nel 1994, con la costituzione di un movimento eco-sociale a cui è stato affidato il compito di organizzare e coordinare tutte le iniziative ecclesiali a favore dell'ambiente. Si consulti al riguardo il Documento finale della Conferenza su "La spiritualità della creazione e le politiche ambientali", tenutasi a Bad Honnef dal 4 al 7 maggio 2000. Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO**, *Atti IV Consultazione delle Conferenze Episcopali Europee sulla responsabilità per il creato*, in *Notiziario*, n. 4 - dicembre 2002, p. 225 ss.



passo con l'istituzione di un'associazione ambientalista di ispirazione cattolica⁹⁰, la quale, rispettando tutti i criteri richiesti dalla legge, potrebbe accedere alla giustizia ambientale⁹¹.

Si spianerebbe così la strada per l'ingresso, accanto alle tradizionali associazioni ambientaliste, di un associazionismo ambientale religiosamente ispirato⁹².

8 - Riflessioni conclusive. Confessioni religiose e accesso alla giustizia ambientale

In attesa di un possibile cambio di indirizzo della giurisprudenza in favore della tesi del doppio binario di legittimazione in tema di giustizia ambientale, la normativa vigente sembra dunque garantire agli enti religiosi solamente il libero accesso alle informazioni ambientali. Tuttavia, l'importanza di questo diritto non va sottovalutata, poiché già attraverso l'acquisizione delle informazioni richieste gli enti confessionali potrebbero offrire un non trascurabile contributo alla tutela dell'ambiente, affiancando le associazioni ambientaliste *tout court* nella preliminare, quanto necessaria, attività di controllo e denuncia, per poi eventualmente avvalersi della loro legittimazione processuale attiva per la tutela dei relativi interessi diffusi. Anche in questo senso assume notevole significato l'attività di supporto e di collaborazione delle 77 Diocesi della "Rete interdiocesana *Nuovi Stili di Vita*" con i gruppi e con le associazioni - ivi comprese le associazioni ambientaliste - che perseguono, all'interno dei rispettivi territori diocesani, il comune obiettivo della protezione dell'ambiente.

⁹⁰ Questa opportunità, come si vedrà *infra*, potrebbe essere colta anche dalle altre confessioni religiose, tra cui in particolare l'Islam, nonostante le difficoltà nell'individuazione di una rappresentanza unitaria in Italia. Per i movimenti ambientalisti di matrice islamica si rinvia a **M. R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni* cit., pp. 218-236.

⁹¹ Ulteriori sollecitazioni verso un diretto impegno delle religioni nella tutela dell'ambiente potrebbero svilupparsi per l'imminente pubblicazione dell'Enciclica "verde" a cui sta lavorando il Santo Padre Francesco. Cfr. **FRANCESCO**, *Un uragano di speranza. Ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari*, in *Il Regno-Documenti*, n. 19/2014, p. 601 ss.

⁹² La specificità di un associazionismo ambientalista d'ispirazione religiosa sarebbe dato dalla circostanza che esso dovrebbe sempre e comunque «confessare Cristo» nella quotidiana azione di custodia del creato. Cfr. l'Omelia del 14 marzo 2013 di Papa Francesco in occasione della Messa con i Cardinali nella Cappella Sistina. Il testo dell'Omelia è consultabile al sito www.vatican.va



In alternativa, per garantirsi un accesso diretto alla giustizia ambientale la confessione religiosa potrebbe pur sempre valutare l'opportunità di costituire un'associazione ambientalista religiosamente ispirata⁹³, a diffusione nazionale, che persegua programmaticamente tra i fini statutari la tutela dell'ambiente, che si regga sul principio della democraticità interna - garantita dal riconoscimento di un diritto di recesso e dall'elettività delle cariche sociali - e che dia adeguate garanzie di stabilità e continuità (artt. 13, primo comma e 18, quinto comma, della legge 8 luglio 1986 n. 349). Questa soluzione appare senz'altro percorribile per la Chiesa cattolica e non pare sollevare particolari problematiche per le confessioni munite di intesa, né tantomeno per quelle in attesa di approvazione dell'intesa, rispetto alle quali è stato già assolto l'onere di individuare l'ente rappresentativo della confessione *ex art. 8*, terzo comma Cost.

Non molto dissimile è la situazione di quelle confessioni, che, seppure prive di intesa, sono rappresentate in modo chiaro da un singolo ente esponenziale.

Diversamente, lo stesso non può dirsi per tutte le confessioni che, oltre a essere sprovviste di intesa, non siano in grado di addivenire all'individuazione di un ente rappresentativo su base nazionale, come nel caso dell'Islam in Italia⁹⁴. Alle stesse, pertanto, sembrerebbe garantito,

⁹³ Da far successivamente riconoscere come associazione ambientalista con decreto del Ministro dell'Ambiente.

⁹⁴ In Italia, a differenza di quanto accaduto in Spagna, l'Islam non ha portato a compimento il processo diretto alla costituzione di un ente esponenziale rappresentativo del mondo islamico. Cfr. **M. TEDESCHI**, *Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1-1996, pp. 1574-1582; **A. CILARDO**, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le Bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, ESI, Napoli, 2002, nonché **A.S. MANCUSO**, *La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione profili problematici e rapporti con le istituzioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 29 novembre 2012. Ciò è avvenuto sia per la sua eterogeneità che per la miopia della politica ecclesiastica italiana. Eloquente al riguardo è il caso della Consulta per l'Islam italiano. Per i profili di criticità si rinvia a **N. COLAIANNI**, *Musulmani e Costituzione: il caso della consulta islamica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, vol. 1, 2006, p. 251-258; **ID.**, *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it; **A. FERRARI**, *L'Intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari*, in I. Zilio Grandi (a cura di), *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 29-53; **G. MACRI**, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam*, in V. Tozzi, M. Parisi (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, ed. Arti Grafiche la Regione, Ripalimosani, 2007, p. 213 ss.; **N. FIORITA**, *La libertà religiosa degli stranieri tra normativa di contrasto alle*



attraverso i propri enti, il solo diritto all'accesso alle informazioni ambientali.

Title

Religious institutions and environmental protection

Abstract

The article underlines the importance of religions in the global ecological crisis. It also analyzes all the hidden potential of the religious institutions, that can represent an important and useful actor in the necessary ecological commitment. In fact their contribution for the protection of nature can become a really concrete action according to Aarhus Convention, ratified by Italy in 2001. It's possible to observe that in Aarhus Convention there are no obstacles to the recognition of an active role on these religiously inspired institutions. That's why it becomes necessary to study all the consequences, in order to identify powers and limits of this contribution, according to Italian legal system.

Parole chiave: religioni e ambiente, enti religiosi e tutela dell'ambiente, enti religiosi e giustizia ambientale, democrazia ambientale, custodia del creato.

discriminazioni e nuove forme di discriminazione istituzionale, in S. Gambino, G. D'Ignazio (a cura di), Immigrazioni e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2010, p. 533 ss., in particolare pp. 550-551; ID., L'Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni sul diritto islamico, Firenze University Press, Firenze, 2010.